



Comune di Mira

Città d'Arte

Città metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/03/2009 e modificato con deliberazioni di C.C n. 38 del 29/06/2016 e n. 14 del 27/03/2019.

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come stabilito dagli articoli 101, 106 e seguenti del Codice Civile e dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" nonché la costituzione delle unioni civili di cui alla Legge n. 76 del 20.05.2016.
2. L'attività istituzionale di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili, essendo materia di stato civile, rientra nei servizi di competenza statale gestiti dal Comune ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'Amministrazione comunale, nell'esercizio dell'attività istituzionale di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili, per testimoniare la sua partecipazione all'ingresso nella comunità di un nuovo nucleo familiare, potrà disporre la consegna agli sposi o agli uniti civilmente di un omaggio floreale o altro in ricordo della lieta circostanza.

ART. 2

1. La funzione di celebrazione dei matrimoni civili è esercitata dall'ufficiale di stato civile ai sensi degli art. 1 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, è titolare della funzione di ufficiale di stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate dal Sindaco ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

ART. 3

1. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile è attività istituzionale garantita gratuitamente quando viene svolta pubblicamente, nella casa comunale, nei giorni e entro gli orari stabiliti con deliberazione della Giunta comunale. La celebrazione di matrimonio o la costituzione di unione civile tra parti entrambi non residenti a Mira è sempre a pagamento.
2. Per "casa comunale", ai sensi dell'art. 106 del codice civile, si intende un edificio che risulti essere stabilmente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi propri o di delega statale.
3. Rientrano nel concetto di casa comunale: la Sala di Consiglio Comunale, la Sala di Giunta Comunale, l'Ufficio del Sindaco, ubicati presso il Palazzo comunale sito in Piazza IX Martiri n. 3 a

Mira e l'ufficio di Stato civile avente sede presso i Servizi Demografici ubicati in Piazza San Nicolo' n. 11/1. In particolare la Sala di Consiglio Comunale è il luogo, di norma, deputato alla celebrazione del matrimonio civile. La Sala di Giunta, l'Ufficio del Sindaco, l'ufficio di Stato civile, vengono utilizzati in subordine, solo in caso di indisponibilità sopravvenuta della Sala di Consiglio comunale.

4. La celebrazione del matrimonio civile richiesta dai nubendi e la costituzione richiesta dalle parti dell'unione civile nella casa comunale in giorni o orari diversi da quelli stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo è subordinata alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale e alla corresponsione da parte degli interessati di apposito contributo il cui ammontare e le modalità di versamento vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

5. La celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili non vengono effettuate durante le seguenti giornate:

- 1 e 6 gennaio
- domenica di Pasqua e giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 25 aprile
- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 6 dicembre (Santo Patrono)
- 8, 25, 26 e 31 dicembre.

ART. 4

1. Il matrimonio civile può essere celebrato e l'unione civile costituita con apposita cerimonia, su istanza degli interessati, oltre che nella casa comunale alle condizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, anche presso la Sala degli Specchi ubicata al piano rialzato di Villa Contarini detta "dei Leoni", sita in Riviera Silvio Trentin n. 5 a Mira, immobile di proprietà del comune, in quanto locale individuato, con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 17.02.2009, nonché presso la Sala di Villa Valier sita al piano terra in via Giuseppe di Vittorio n. 1 in Mira, quale ufficio separato di stato civile deputato allo svolgimento della singola funzione di celebrazione dei matrimoni con rito civile nonché allo svolgimento della cerimonia di costituzione dell'unione civile.

2. La celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile presso la Sala degli Specchi e presso la Sala di Villa Valier, è sempre subordinata alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale ed alla corresponsione da parte degli interessati di apposito contributo il cui ammontare e le modalità di versamento vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5

1. Le parti interessate, previo accordo con l'Ufficio di Stato civile competente all'organizzazione della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, possono a propria cura e spese, far posizionare nella sala richiesta per la cerimonia nuziale, addobbi floreali e decori provvisori da rimuovere, tempestivamente ed integralmente, al termine della stessa, a cura dei richiedenti.

2. La sala deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

3. Il comune di Mira si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi e decori sistemati temporaneamente dai richiedenti.

4. E' assolutamente vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, confetti, coriandoli, petali, pasta od altro materiale che imbratti i locali in cui si svolge la cerimonia o i luoghi attigui aperti al pubblico o che crei pericolo per i terzi.
5. Qualora venga trasgredita la prescrizione di utilizzo indicata al comma 4, fatta salva l'identificazione del diretto responsabile, saranno addebitate al soggetto richiedente le spese di pulizia aggiuntive. Si procederà in modo analogo nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione.

ART. 6

1. Qualora il servizio richiesto a pagamento non venisse prestato in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme introitate.
2. Nessun rimborso dovrà essere corrisposto alle parti qualora la mancata esecuzione della prestazione non sia imputabile all'Amministrazione.

ART. 7

1. Nella determinazione del contributo da richiedere all'utenza che usufruisce del servizio a pagamento la Giunta Comunale deve tener conto delle spese sostenute in relazione ai servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni secondo i seguenti criteri:
 1. l'organizzazione del servizio deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia;
 2. la misura del contributo deve assicurare almeno l'integrale copertura dei costi sostenuti in relazione ai servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni (spese gestionali, spese di riscaldamento, spese di condizionamento, spese di pulizie, etc...);
 3. la misura del contributo deve essere differenziata tenuto conto del fatto che la celebrazione avvenga:
 - a) in orario di servizio o fuori orario di servizio;
 - b) in giorno feriale o in giorno festivo;
 - c) tra coppie in cui almeno uno dei componenti è residente a Mira o tra coppie in cui entrambi i componenti non sono residenti a Mira;
 - d) tra nubendi entrambi non residenti a Mira di cui almeno uno di cittadinanza italiana o comunitaria;
 - e) tra nubendi entrambi non residenti a Mira ed entrambi di cittadinanza non comunitaria;
 - f) in relazione al pregio dei luoghi.

ART. 8

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.